
**Relazione in ordine alla sussistenza dei requisiti giuridici
e della convenienza economica
ricollegati all'operazione di riorganizzazione societaria
sul modello del c.d. *in house*
della società BEA Gestioni S.p.A.,
soggetta a direzione, coordinamento e controllo di BEA S.p.A.**

Art. 5, comma 2, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175

Art. 34, comma 20, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla

L. 17 dicembre 2012, n. 221

Artt. 5 e 192 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50

INFORMAZIONI DI SINTESI

Oggetto dell'affidamento	Servizio di teleriscaldamento quale servizio pubblico locale di rilevanza economica in favore della società BEA Gestioni S.p.A. trasformata <i>in house</i>
Ente Affidante	Comune di Limbiate
Tipo di affidamento	Affidamento diretto, secondo la formula <i>dell'in house providing</i>
Modalità di affidamento	Contratto di servizio
Durata del contratto	20 anni
Specificare se nuovo affidamento o adeguamento di servizio già attivo	La relazione riguarda un nuovo affidamento
Territorio interessato dal servizio affidato o da affidare	Comune di Limbiate

Soggetto responsabile della compilazione

Nominativo	Dott. Giuseppe Cogliati
Ente di riferimento	Comune di Limbiate
Area/servizio	Dirigente Settore Servizi Finanziari
Telefono	02/99097212
E-mail	giuseppe.cogliati@comune.limbiate.mb.it
Data di redazione	24/03/2021

1. PREMESSA: SCOPO DELLA PRESENTE RELAZIONE

La presente relazione riporta gli esiti dell'attività istruttoria finalizzata alla verifica della sussistenza dei presupposti normativi e delle condizioni di convenienza in merito all'adesione da parte del Comune di Limbiate (di seguito il "Comune") al nuovo modulo gestionale delineato dalle società BEA Gestioni S.p.A. (di seguito "BEA Gestioni" o la "Società"), trasformata *in house* in esito all'operazione societaria – di cui *infra* si dirà - intrapresa da parte di Brianza Energia Ambiente S.p.A. (di seguito BEA o BEA S.p.A.), società della quale il Comune detiene una partecipazione.

L'impresa destinataria dell'affidamento diretto è BEA Gestioni S.p.A., che è una società (con sede legale in Desio (MB), via Gaetana Agnesi, 272, C.F. P. IVA 08081300967, società iscritta al Registro Imprese di Milano Monza Brianza e Lodi al n. 08081300967, caratterizzata da un capitale sociale di Euro 120.000) soggetta a direzione, coordinamento e controllo da parte di BEA.

L'adesione al predetto nuovo modulo gestorio è finalizzata a disporre alla predetta Società l'affidamento diretto del servizio di teleriscaldamento secondo il modello *in house providing*.

L'attività istruttoria svolta risponde agli obblighi di cui all'art. 5, comma 2, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e art. 34, comma 20, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, nonché di cui agli artt. 5 e 192 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

2. CONTESTO NORMATIVO

2.1 Società a partecipazione pubblica

La partecipazione di amministrazioni pubbliche ad organismi societari è complessivamente disciplinata dal D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante “*Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*” (TUSP).

In particolare, il TUSP subordina la costituzione di società/l’acquisizione di partecipazione societarie: a) alla sussistenza dei presupposti previsti dallo stesso corpo normativo; b) a specifici oneri istruttori; c) a predeterminati obblighi di pubblicità e comunicazione.

Per quanto concerne i presupposti al ricorrere dei quali è permessa alle PA la detenzione di partecipazioni societarie, gli articoli 3 e 4 del TUSP dispongono che la partecipazione è consentita esclusivamente:

- in società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa. Nelle società a responsabilità limitata l’atto costitutivo o lo statuto devono in ogni caso prevedere la nomina dell’organo di controllo o di un revisore. Nelle società per azioni la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale;
- per lo svolgimento delle attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali ed in particolare per le attività di seguito indicate:
 - a) produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di opere pubbliche sulla base di accordi di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di opere pubbliche ovvero organizzazione e gestione di servizi d'interesse generale attraverso contratti di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con imprenditori selezionati con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni

aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

- le società *in house* devono avere come oggetto sociale esclusivo una opìù attività di cui alle precedenti lett. a), b), d) ed e). Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 16 TUSP¹, tali società sono tenute ad operare in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.

Anche in presenza dei predetti presupposti, la costituzione di società o l'acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite è comunque subordinata agli oneri istruttori rafforzati stabiliti dall'art. 5 TUSP, ai sensi del quale la scelta della P.A. deve essere analiticamente motivata con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle già sopra ricordate finalità istituzionali, con particolare riguardo alle ragioni e finalità anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria,

¹ Art. 16 TUSP: “1. Le società *in house* ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata.

2. Ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo di cui al comma 1:

a) gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile;

b) gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile;

c) in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile.

3. Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci.

3-bis. La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma 3, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

4. Il mancato rispetto del limite quantitativo di cui al comma 3 costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile e dell'articolo 15 del presente decreto.

5. Nel caso di cui al comma 4, la società può sanare l'irregolarità se, entro tre mesi dalla data in cui la stessa si è manifestata, rinunci a una parte dei rapporti con soggetti terzi, sciogliendo i relativi rapporti contrattuali, ovvero rinunci agli affidamenti diretti da parte dell'ente o degli enti pubblici soci, sciogliendo i relativi rapporti. In quest'ultimo caso le attività precedentemente affidate alla società controllata devono essere riaffidate, dall'ente o dagli enti pubblici soci, mediante procedure competitive regolate dalla disciplina in materia di contratti pubblici, entro i sei mesi successivi allo scioglimento del rapporto contrattuale. Nelle more dello svolgimento delle procedure di gara i beni o servizi continueranno ad essere forniti dalla stessa società controllata.

6. Nel caso di rinuncia agli affidamenti diretti, di cui al comma 5, la società può continuare la propria attività se e in quanto sussistano i requisiti di cui all'articolo 4. A seguito della cessazione degli affidamenti diretti, perdono efficacia le clausole statutarie e i patti parasociali finalizzati a realizzare i requisiti del controllo analogo.

7. Le società di cui al presente articolo sono tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 5 e 192 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016”.

nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato.

La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, nonché dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

Lo stesso art. 5 TUSP prevede infine specifici obblighi di pubblicità e di comunicazione, disponendo che:

- gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica;
- l'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

2.2 Regime degli aiuti di stato

L'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) vieta, in linea di principio, la concessione di aiuti di stato in quanto incompatibili con il mercato interno.

Come chiarito in più occasioni dalla Commissione Europea, le predette limitazioni si applicano anche alle società *in house*² [cfr. anche Cass. Civ., Sez. V, 31/10/2017, n. 25899: "*In tema di recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili con il mercato comune (...) l'Agenzia delle entrate (...) ha l'obbligo di procedere al recupero (...) anche nei confronti delle società "in house", a partecipazione pubblica totalitaria, risultando irrilevante la composizione del capitale sociale rispetto all'obiettivo di evitare che le imprese pubbliche, beneficiarie del trattamento agevolato, possano concorrere nel mercato delle concessioni dei cd. servizi pubblici locali, che è un mercato aperto alla concorrenza comunitaria, in condizioni di vantaggio rispetto ai concorrenti. (Cass. n. 2396/2017)"].*

Secondo i principi elaborati dalla Corte di Giustizia UE con la sentenza *Altmark*

² Si riportano di seguito i principali atti in materia di aiuti di stato nel settore dei servizi pubblici assunti dalla Commissione Europea:

- Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (GU C 8 dell'11.1.2012).
- Decisione della Commissione 2012/21/UE, del 20 dicembre 2011, sull'applicazione dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (GU L 7 dell'11.1.2012).
- Comunicazione della Commissione — Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2011) (GU C 8 dell'11.1.2012).

Trans GmbH e Regierungspräsidium Magdeburg/Nahverkehrsgesellschaft, 24/07/2003, n. 280; causa C-280/00 (la sentenza Altmark) “nei limiti in cui un intervento statale deve essere considerato come una compensazione diretta a rappresentare la contropartita delle prestazioni effettuate dalle imprese beneficiarie per assolvere obblighi di servizio pubblico, cosicché tali imprese non traggono, in realtà, un vantaggio finanziario e il suddetto intervento non ha quindi l'effetto di collocarle in una posizione concorrenziale più favorevole rispetto a quelle che fanno loro concorrenza, tale intervento non ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 107, paragrafo 1, del trattato”.

Tuttavia, affinché una compensazione possa sottrarsi alla qualificazione di aiuto di stato devono ricorrere cumulativamente i seguenti presupposti:

- l'impresa beneficiaria deve essere effettivamente incaricata dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico e detti obblighi devono essere definiti in modo chiaro;
- i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente, al fine di evitare che essa comporti un vantaggio economico atto a favorire l'impresa beneficiaria rispetto a imprese concorrenti. Inoltre, la compensazione da parte di uno Stato membro delle perdite subite da un'impresa senza che siano stati previamente stabiliti i parametri di detta compensazione, allorché in un secondo tempo risulta che la gestione di alcuni servizi nell'ambito dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico non è stata economicamente redditizia, costituisce un intervento finanziario che rientra nella nozione di aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107, paragrafo 1, del trattato;
- la compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire interamente o in parte i costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti nonché di un margine di utile ragionevole;
- quando la scelta dell'impresa da incaricare dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico non venga effettuata nell'ambito di una procedura di appalto pubblico il livello della necessaria compensazione deve essere determinato sulla base di un'analisi dei costi che un'impresa media, gestita in modo efficiente, avrebbe dovuto sopportare per adempiere tali obblighi, tenendo conto dei relativi introiti nonché di un margine di utile ragionevole per l'adempimento di detti obblighi.

2.3 Affidamenti *in house* di servizi pubblici locali di rilevanza economica

La disciplina generale dei presupposti che legittimano l'affidamento diretto, mediante il modello *in house providing* è oggi rinvenibile negli articoli 5 e 192 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante il Codice dei Contratti Pubblici.

L'art. 5, in particolare, esclude dall'ambito di applicazione del Codice dei Contratti Pubblici gli affidamenti effettuati in favore di una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) l'amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica affidataria un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. Un'amministrazione aggiudicatrice esercita su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, qualora eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. Il controllo analogo può essere esercitato anche in modo congiunto, tale controllo sussistendo quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
- gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti;
 - tali amministrazioni aggiudicatrici sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;
 - la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici controllanti.
- b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone controllate dall'amministrazione aggiudicatrice;
- c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veti previsto dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, e che non esercitano un'influenza dominante sulla persona giuridica controllata.

L'art. 192 del Codice dei Contratti Pubblici riconnette agli affidamenti secondo il modello *in house providing* oneri istruttori e motivazionali rafforzati, stabilendo che *“ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto delle motivazioni del provvedimento di affidamento e delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”*

Ulteriori oneri istruttori e motivazionali sono inoltre previsti, per lo specifico settore dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, dall'art. 34, comma 20, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, ai sensi del quale *“per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni*

e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste”³.

L'art. 192 subordina, infine, l'affidamento diretto dei contratti ad un ente strumentale all'iscrizione all'“*Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti delle proprie società in house di cui all'articolo 5*”, previa verifica da parte della stessa ANAC circa la sussistenza requisiti normativamente stabiliti.

2.4 Disciplina specifica relativa al servizio di teleriscaldamento

La prima considerazione che riconduce la definizione del teleriscaldamento quale Servizio Pubblico Locale risiede nel fatto che la stessa Legge Regionale Lombardia n. 26/2003 “*Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche*”, all'art. 33 bis, comma 3 bis, tra i diversi servizi annovera il teleriscaldamento.

La citata normativa regionale stabilisce che “*per teleriscaldamento si intende un sistema a rete collocato prevalentemente in suolo pubblico, al servizio di un comparto urbano esistente o programmato, per la fornitura di energia termica, prodotta in una o più centrali, a una pluralità di edifici appartenenti a soggetti diversi, sulla base di contratti di somministrazione informati, nei limiti di capacità del sistema, al principio di non discriminazione e da sottoscrivere con tutti i clienti che richiedano l'accesso al sistema medesimo*”.

Il D.lgs. 4 luglio 2014, n. 102, attuativo della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE, stabilisce un quadro di misure per la promozione e il miglioramento dell'efficienza energetica.

L'articolo 2, comma 2 lett. Gg) del citato Decreto legislativo, definisce “*rete di teleriscaldamento e teleraffreddamento (o teleraffrescamento) qualsiasi infrastruttura di trasporto dell'energia termica da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti di utilizzazione, realizzata prevalentemente su suolo pubblico, finalizzata a consentire a chiunque interessato, nei limiti consentiti dall'estensione della rete, di collegarsi alla medesima per l'approvvigionamento di energia termica per il riscaldamento o il raffreddamento di spazi, per processi di lavorazione e per la copertura del fabbisogno di acqua calda sanitaria.*”.

³La più recente giurisprudenza ha riconosciuto la legittimità, dal punto di vista costituzionale ed eurouniario, della predetta normativa nella parte in cui delinea un obbligo di motivazione rafforzato (cfr. Corte Costituzionale, sentenza 27 maggio 2020, n. 100; Cons. Stato, sez. V, sentenze 26 ottobre 2020, n. 6460 e 15 dicembre 2020, n. 8028).

La qualificazione del servizio di teleriscaldamento quale Servizio Pubblico Locale è piuttosto dibattuta ed allo stato attuale non esistono riserve di legge a favore di determinati soggetti per l'installazione e gestione di sistemi di teleriscaldamento.

In questo quadro normativo, si è posto il problema della qualificazione del servizio di teleriscaldamento quale servizio pubblico locale in alcune specifiche situazioni. La giurisprudenza amministrativa non è stata nel tempo concorde riguardo alla qualificazione del teleriscaldamento come Servizio Pubblico Locale, dando rilievo ad aspetti differenti nelle differenti decisioni.

Tuttavia, con la sentenza n. 2396/2013 il Consiglio di Stato ha evidenziato che la giurisprudenza ha riconosciuto la qualifica di "Servizio Pubblico Locale" a quelle attività caratterizzate:

- sul piano oggettivo, dal perseguimento di scopi sociali e di sviluppo della società civile, selezionati in base a scelte di carattere eminentemente politico;
- sul piano soggettivo, dalla riconduzione diretta o indiretta (per effetto di rapporti concessori o di partecipazione all'assetto organizzativo dell'ente) ad una figura soggettiva di rilievo pubblico.

La qualifica di Servizio Pubblico Locale è stata pertanto riconosciuta a quelle attività destinate a rendere una utilità immediatamente percepibile ai singoli o all'utenza complessivamente considerata, che ne sopporta i costi direttamente, mediante il pagamento di un'apposita tariffa, così che requisito essenziale della nozione di Servizio Pubblico Locale è la circostanza che il singolo o la collettività ricevano un vantaggio diretto, e non mediato, da un certo servizio.

In tale ampio quadro di riferimento occorre peraltro precisare che, in assenza di una disposizione legislativa che ne preveda specificamente l'istituzione e la relativa disciplina, oppure che ne rimetta l'istituzione e l'organizzazione all'Amministrazione (cfr. sentenza n. 4870/2012), il servizio di teleriscaldamento può ricondursi ai servizi pubblici locali di cui all'art. 112 e ss. del D.lgs. n. 267/2000, di carattere "facoltativo" e deve dunque essere assunto dall'ente locale tramite un'inequivoca scelta politico-amministrativa (da ultimo, TAR Lombardia, I, sentenza 9 maggio 2014, n. 1217; Tar Piemonte, I, sentenza 27 novembre 2018, n. 1274).

Sotto questo aspetto, la realizzazione di un impianto di teleriscaldamento è senz'altro la scelta più razionale per sfruttare in chiave ambientale la produzione di energia termica generata dal termovalorizzatore, il più delle volte parzialmente dispersa ed inutilizzata. Ciò significa evitare lo spreco di ingenti quantità di energia termica, impiegandola per riscaldare abitazioni ed edifici pubblici e privati, con un risparmio di alcuni milioni di metri cubi di gas metano e decine di migliaia di tonnellate di emissioni di CO₂ nell'ambiente.

Vantaggi quindi ambientali, ma anche significativi benefici economici per i cittadini: l'assenza della caldaia elimina le spese relative alle verifiche e manutenzioni periodiche degli impianti e la tariffa è più competitiva rispetto al gas metano (mediamente di circa il

15%). Si riducono quindi i costi complessivi del riscaldamento degli edifici allacciati alla rete di teleriscaldamento, che per altro possono godere di un'efficienza energetica più alta.

Il servizio di teleriscaldamento è costituito da un insieme di attività economiche soggette ad obblighi di servizio pubblico, intendendo come tali quegli obblighi che l'impresa che gestisce il servizio, ove considerasse il proprio interesse commerciale, non assumerebbe e che riguardano specificatamente il servizio universale, la continuità, la qualità del servizio, l'accessibilità delle tariffe, la tutela degli utenti e dei consumatori.

Il servizio di teleriscaldamento presenta alcune peculiarità: in primo luogo deve essere un servizio continuo e conforme alle normative di settore, al fine della tutela della salute pubblica e dell'ambiente, indipendentemente dalla volontà di fruirla dei singoli cittadini. Da ciò discende, inoltre, la fruibilità, la disponibilità e l'universalità del servizio medesimo: è necessario garantire ai cittadini che il servizio sia disponibile e fruibile da tutti nella stessa misura e non è possibile interromperlo.

Relativamente alla materia dei servizi pubblici locali, si può concludere che laddove si parla di "servizio pubblico" l'attenzione si focalizza verso il soggetto pubblico che deve esplicare (direttamente ovvero indirettamente) l'attività di interesse generale, mentre invece laddove si parla di "servizio universale" l'attenzione si focalizza verso gli utenti finali di tale servizio pubblico e, più precisamente, verso le condizioni di accessibilità, di fruibilità e di qualità del servizio medesimo. Con riguardo agli obblighi di servizio pubblico, può affermarsi che la ragione degli stessi va ricercata nella necessità di garantire l'equilibrio tra il mercato e la regolamentazione, tra la concorrenza e l'interesse generale, garantendo che i servizi di interesse economico generale siano prestati in modo ininterrotto (continuità), a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato (universalità), a tariffe uniformi e a condizioni di qualità simili, indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di redditività economica di ciascuna singola operazione (parità).

Inoltre, si consideri che il citato D.Lgs. n. 102/2014, all'art. 2 lett. tt), prevede anche la definizione di "*teleriscaldamento efficiente*", in quanto finalizzato ad assicurare un utilizzo di energia da fonti rinnovabili o mediante calore di scarto o cogenerato.

La realizzazione e l'implementazione nel territorio di un servizio di teleriscaldamento efficiente può rispondere ad una finalità di interesse pubblico sotto il profilo energetico (riduzione consumi) e ambientale (riduzione emissioni), soprattutto se si combina con l'interesse a garantire l'accesso a tale servizio a tutti i cittadini potenzialmente interessati, a condizioni di prezzo, qualità e continuità definite dall'ente affidante.

Nello specifico, la realizzazione di un impianto di teleriscaldamento può considerarsi la scelta più razionale per sfruttare, in chiave di efficienza e rispetto dell'ambiente, la produzione di energia termica generata dal termovalorizzatore gestito da BEA Gestioni.

Un servizio di "*teleriscaldamento efficiente*" e accessibile da parte dei cittadini risulta

pertanto caratterizzato da finalità di pubblico interesse, che sono riconosciute dalla normativa sull'efficiamento energetico e che la stessa normativa tende a preservare con l'attività di regolazione attribuita ad ARERA.

2.5 Delibere ARERA

Il D.Lgs. n. 102/2014, oltre a dettare previsioni sull'efficienza energetica, ha attribuito alla Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) poteri di regolazione ed attuazione nel settore del teleriscaldamento.

ARERA ha esercitato tali poteri attraverso l'adozione di una serie di atti regolatori e di controllo, tra i quali meritano di essere richiamati:

- la Delibera 29 gennaio 2015 19/2015/R/Tlr, recante integrazione dell'avvio del procedimento per l'adozione di provvedimenti in materia di regolazione e controllo nel settore teleriscaldamento, teleraffrescamento e acqua calda per uso domestico;
- la Delibera 18 gennaio 2018 24/2018/R/Tlr, recante la regolazione in materia di criteri per la determinazione dei contributi di allacciamento e di modalità per l'esercizio da parte dell'utente del diritto di disattivazione della fornitura e di scollegamento dalla rete di telecalore per il periodo di regolamentazione 1 giugno 2018 - dicembre 2020, come modificata dalla deliberazione 3 maggio 2018, 277/2018/R/Tlr, dalla deliberazione 11 dicembre 2018, 661/2018/R/Tlr e dalla deliberazione 25 giugno 2019, 278/2019/R/Tlr che hanno portato alla elaborazione del Testo Unico della Regolazione dei criteri di determinazione dei corrispettivi di allacciamento e delle modalità di esercizio da parte dell'utente del diritto di recesso per il periodo di regolazione 1° giugno 2018 –31 dicembre 2021(TUAR).

3 INQUADRAMENTO DI FATTO

3.1 Caratteristiche del territorio comunale

Il territorio comunale è esteso su una superficie di 1240 ettari con una rete stradale di circa Km 98 e di media, una popolazione di 34.976 abitanti, n. 15.826 utenze domestiche e n. 1.028 utenze non domestiche.

La rete di teleriscaldamento si estenderà per 1,3 Km nel territorio comunale per una potenza installata di 2,1 MW; attualmente si è in fase di realizzazione delle opere.

3.2 Attuali modalità di gestione

Il servizio di teleriscaldamento sarà gestito nel territorio comunale tramite convenzione stipulata in data 20.11.2019.

Più specificatamente, il servizio sarà svolto da BEA Gestioni SpA.

3.3 Modello *in house* sottoposto ad analisi

Il modello *in house* sottoposto alla presente analisi prevede l'affidamento alla società BEA Gestioni SpA della gestione in regime di *in house providing* dell'intero ciclo integrato dei rifiuti o di parti di esso per i Comuni che lo richiedano e del servizio di teleriscaldamento per i Comuni che lo richiedano e nei quali sia concretamente possibile, per ragioni tecniche ed economiche, lo svolgimento dello stesso (allo stato l'impianto di teleriscaldamento che origina dall'impianto di Desio si estende per 40 km nei Comuni di Desio, Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Nova Milanese, Varedo e Muggiò, tutti soci di BEA SpA, con estensioni previste nei Comuni di Limbiate e Seveso).

Al fine di garantire la predetta operazione, BEA SpA ha realizzato un'operazione di riorganizzazione societaria finalizzata a condividere l'esperienza di BEA Gestioni SpA nell'attività di smaltimento di rifiuti con un'altra società *in-house*, denominata *Servizi Comunali SpA* che dispone, a sua volta, di una particolare esperienza nell'attività della raccolta rifiuti, in modo da realizzare una gestione integrata dell'intero ciclo di vita dei rifiuti di competenza degli enti territoriali cui le società stesse fanno capo.

La predetta operazione, comportante l'acquisizione da parte di BEA SpA di azioni della società Servizi Comunali Milano Monza Brianza SpA, controllata da Servizi Comunali SpA, a seguito dei maggiori conferimenti di rifiuti garantiti dai Comuni soci di Servizi Comunali SpA, consente a BEA Gestioni SpA di ricavare un fatturato non inferiore all'80% delle sue attività dagli enti locali territoriali che la controllano per tramite di BEA SpA e di Servizi Comunali SpA.

Al fine di raggiungere detti obiettivi, BEA SpA, a seguito di procedura ad evidenza pubblica aggiudicata sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, ha individuato la società *in house* Servizi Comunali SpA, alla quale ha ceduto una quota di partecipazione del capitale sociale di BEA Gestioni pari al 10%, e dalla quale ha, a sua volta, acquistato una quota del 10% delle azioni di Servizi Comunali Milano e Brianza SpA.

In particolare, a seguito dell'esperimento della predetta procedura ad evidenza pubblica, BEA Gestioni, per il tramite della propria controllante BEA SpA:

- cederà a Servizi Comunali SpA il 10% delle proprie azioni di tipo "correlato", al prezzo di Euro 12.100,00 (dodicimilacent0/00) risultante dall'offerta economica;
- si assicurerà, da parte della società Servizi Comunali SpA, il conferimento al termovalorizzatore di Desio di rifiuti identificati con i codici EER 200301,

200307 o 191212 per dieci anni dalla data indicata nel contratto di servizio (indicativamente a partire dal 01.01.2022), così da rispettare il limite minimo dell'80% di fatturato svolto per conto dei soci.

BEA SpA, per parte sua,

- acquisirà il 10% delle azioni della società Servizi Comunali Milano Monza Brianza SpA, controllata da Servizi Comunali SpA, al prezzo di Euro 12.000,00 (dodicimila/00);
- disporrà l'affidamento da parte di BEA Gestioni SpA a Servizi Comunali Milano Monza Brianza SpA dell'esecuzione del servizio di raccolta nei Comuni di Muggiò e Nova Milanese;

3.4 Caratteristiche di BEA SpA e BEA Gestioni SpA.

A. BEA SpA

Brianza Energia Ambiente SpA – BEA SpA è una società patrimoniale, a totale capitale pubblico, interamente partecipata, congiuntamente, dalla Provincia di Monza e Brianza e da 11 Comuni lombardi (dieci della Provincia di Monza e Brianza e uno della Città Metropolitana di Milano), costituita nel 2003 dalla trasformazione del Consorzio Nord Milano per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (composto dai medesimi enti locali) in società di capitali di diritto privato ai sensi dell'art. 115, comma 7-bis del D. Lgs. n. 267/2000.

BEA SpA è tra i primari operatori nella Provincia di Monza e Brianza nell'ambito delle attività di recupero di materia e produzione di energia attraverso la valorizzazione dei rifiuti nei propri impianti. È tra le prime aziende italiane proprietarie di reti di teleriscaldamento sovra comunali.

Brianza Energia Ambiente SpA gestisce, attraverso la sua controllata BEA Gestioni SpA, numerosi servizi in ambito ambientale, dal recupero di materia attraverso la selezione delle raccolte differenziate al recupero di energia attraverso la termovalorizzazione dei rifiuti.

La Società ha un capitale sociale pari ad Euro 15.000.000,00 diviso in 150.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 100,00 (cento) cadauna, versato per Euro 15.000.000,00 (quindicimilioni).

La Società è dotata di un modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001.

Oltre che dalla Provincia di Monza e Brianza, Brianza Energia Ambiente SpA è partecipata dagli 11 Comuni di seguito indicati, tutti appartenenti alle aree Città Metropolitana di Milano e della Provincia di Monza e Brianza, con una popolazione residente variabile da un minimo di 13.500 ad un massimo di 42.000 abitanti.

	Soci di BEA S.p.A.	Provincia	Quota partecipazione
	PROVINCIA MB		20,00%
1	DESIO	MB	12,03%
2	CESANO MADERNO	MB	11,25%
3	LIMBIATE	MB	11,25%
4	MEDA	MB	7,34%
5	NOVA MILANESE	MB	7,28%
6	MUGGIO'	MB	7,20%
7	SEVESO	MB	6,22%
8	LENTATE SUL SEVESO	MB	5,00%
9	VAREDO	MB	4,55%
10	BOVISIO MASCIAGO	MB	4,23%
11	SOLARO	MI	3,65%

BEA SpA è proprietaria di:

- (a) un impianto di termovalorizzazione sito in Comune di Desio, con riferimento al quale Regione Lombardia ha rilasciato apposita Autorizzazione Integrata Ambientale ex art. 29-octies del TUA per lo svolgimento di attività di *“smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti o in impianti di coincenerimento dei rifiuti”*, sia per rifiuti pericolosi sia per rifiuti non pericolosi;
- (b) una rete di teleriscaldamento e relative centrali di integrazione e riserva che origina dall'impianto di termovalorizzazione e si estende per oltre 40 chilometri nei Comuni di Desio, Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Nova Milanese, Varedo e Muggiò, tutti soci di BEA;
- (c) un impianto fotovoltaico adiacente all'impianto di termovalorizzazione;
- (d) aree e terreni contermini all'impianto di termovalorizzazione per un totale di circa 20 ettari.

L'oggetto sociale dello Statuto di BEA SpA distingue due principali aree di attività. Da un lato, v'è l'attività connessa ai rifiuti di qualsiasi genere (urbani, speciali *et alia*): il servizio di raccolta di rifiuti, la costruzione e la gestione di impianti di trattamento, stoccaggio e smaltimento degli stessi, nonché la commercializzazione di prodotti che derivino dall'attività di trattamento; inoltre, la società può occuparsi dell'igiene urbana ed ambientale. Dall'altro lato, BEA SpA è chiamata alla realizzazione e gestione di reti per la distribuzione di energia termica e degli impianti di alimentazione di tali reti, così come alla produzione, distribuzione e vendita di energia elettrica. Le due categorie appena menzionate includono lo svolgimento di tutte le attività ad esse strumentali o ancillari.

B. BEA GESTIONI SpA

BEA SpA persegue il proprio oggetto sociale indirettamente, attraverso l'affitto a una società controllata (BEA Gestioni SpA) del ramo di azienda che comprende il complesso tecnologico composto dall'impianto di incenerimento di rifiuti solidi urbani con produzione di energia elettrica ed erogazione del servizio di teleriscaldamento, oltre agli immobili ad esso strumentali, limitandosi a svolgere gli investimenti e talune attività di manutenzione del complesso di *asset* affittato e di erogazione di servizi generali alla sua controllata. Il canone di affitto ricavato da tale contratto rappresenta la quasi totalità del fatturato di BEA.

BEA Gestioni SpA è società costituita da BEA nel gennaio 2013 (ai sensi degli artt. 113 e 115 T.U. Enti Locali e dell'art. 4 del D.L. 138/2011 applicabili *ratione temporis*) allo scopo di svolgere il servizio di smaltimento rifiuti per conto di BEA SpA.

Le attività incluse nell'oggetto sociale di BEA Gestioni SpA sono in gran parte analoghe a quelle di BEA SpA. Tuttavia, a BEA Gestioni non compete la costruzione degli impianti di smaltimento e stoccaggio rifiuti, ma solamente la gestione degli stessi.

Mentre la struttura di BEA Gestioni era stata originariamente concepita quale società mista pubblico-privata derivante dall'esperienza di una gara c.d. "*a doppio oggetto*", a partire dal 2021, a seguito dell'operazione societaria intrapresa per come sopra descritta, BEA Gestioni SpA diventerà una società a totale capitale pubblico soggetta al controllo analogo congiunto di BEA SpA, e per essa dei suoi Enti pubblici soci, e di Servizi Comunali SpA, controllante di Servizi Comunali Milano e Brianza SpA e per essa dei suoi Enti pubblici soci.

Il nuovo statuto societario di BEA Gestioni SpA reca specifiche previsioni in merito al possesso delle partecipazioni societarie ed al controllo analogo degli enti locali affidanti, che garantiscono allo stesso tempo:

- a) un «*controllo ex ante*», esercitabile attraverso:
 - la previsione, nel documento di programmazione degli Enti locali affidanti, degli obiettivi da perseguire con l'*in house providing*, anche mediante l'utilizzo di indicatori qualitativi e quantitativi;
 - la preventiva approvazione, da parte degli Enti locali affidanti, dei documenti di programmazione, e degli atti gestionali fondamentali;
- b) un «*controllo contestuale*», esercitabile, ad esempio, attraverso:
 - la richiesta di relazioni periodiche sull'andamento della gestione;
 - la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi, con individuazioni delle azioni correttive in caso di scostamento o squilibrio finanziario;
 - la previsione della possibilità di fornire indirizzi vincolanti sulle modalità di gestione economica e finanziaria dell'organismo *in house*;
 - la previsione di controlli ispettivi;
 - il potere di modifica degli schemi-tipo degli eventuali contratti di servizio che

riverberano i propri effetti con l'utenza.

c) un «controllo *ex post*», esercitabile, ad esempio, in fase di approvazione del rendiconto, dando atto dei risultati raggiunti dall'organismo *in house* e del conseguimento degli obiettivi prefissati e fornendo indicazioni di indirizzo sugli obiettivi per la programmazione successiva.

Nel predetto nuovo statuto sono altresì presenti i seguenti elementi:

a) il divieto di cessione delle quote a privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati prescritte dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;

b) l'attribuzione agli Enti locali affidanti del potere di nomina e revoca della maggioranza dei componenti degli organi di gestione, di amministrazione e di controllo;

c) l'attribuzione agli Enti locali affidanti dei poteri di direttiva e di indirizzo e del potere di veto sulla definizione dell'organigramma dell'organismo partecipato e sulle sue modifiche o di un parere vincolante in merito all'adeguatezza dell'assetto organizzativo adottato dalla società in funzione del perseguimento dell'oggetto sociale;

d) il vincolo per gli amministratori, nella gestione ordinaria e straordinaria, al rispetto delle prescrizioni impartite in sede di controllo analogo e trasfuse in appositi atti formali e vincolanti;

e) la disciplina precisa e puntuale dell'esercizio del controllo analogo congiunto.

La Società BEA Gestioni SpA è attualmente affidataria, per mezzo di contratti di servizio, della gestione di servizi di smaltimento e recupero rifiuti per alcuni Comuni Soci, del servizio integrato di gestione dei rifiuti per altri e del servizio di teleriscaldamento per altri ancora.

3.5 Descrizione del servizio in affidamento

L'affidamento del servizio di teleriscaldamento comprende lo svolgimento delle seguenti attività:

- erogazione del calore alle utenze allacciate alla rete all'interno del territorio comunale;
- manutenzione delle sottostazioni di scambio dell'energia termica installate presso l'utenza;
- installazione e manutenzione di addolcitori di acqua e filtri defangatori (ove richiesto dall'utenza).

I vantaggi di una gestione integrata dei Servizi Pubblici Locali, in termini di ottimizzazione delle economie di scala e migliori *performance* anche di natura ambientale sono stati da tempo confermati da numerosi studi di settore.

Le performance di natura ambientale sono qui garantite in un duplice registro:

- lo spegnimento di caldaie di piccole dimensioni, spesso inefficienti dal punto di vista della qualità della combustione e della depurazione dei fumi connessi;
- l'impiego di una rete di teleriscaldamento alimentata a fonti rinnovabili, quali sono i rifiuti (ai sensi del D. Lgs 28/2011, emanato in attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), con parametri che ne consentono la qualificazione di teleriscaldamento efficiente ai sensi della vigente normativa (D.Lgs 102/2014, adottata in recepimento della Direttiva 2012/27 / UE sull'efficienza energetica).

L'affidamento *in house* del servizio di teleriscaldamento risponde, pertanto, in termini di obiettivi di universalità, socialità ed efficienza, alla necessità di superare la frammentazione della gestione calore delle singole utenze ed al conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, parametri normativamente individuati dal legislatore comunitario, nazionale e regionale quali cardini fondamentali della gestione dei Servizi Pubblici Locali e non perseguibili attraverso un affidamento mediante il ricorso al mercato.

4 ANALISI DI FATTIBILITÀ GIURIDICA

4.1 Conformità alle norme del TUSP

L'operazione di riorganizzazione societaria sopra descritta che porta alla trasformazione di BEA Gestioni SpA in società *in house* ed alla condivisione del *know-how* nel settore dello smaltimento e recupero dei rifiuti della predetta BEA Gestioni SpA con un'altra società *in-house*, Servizi Comunali Milano Monza Brianza SpA, controllata da Servizi Comunali SpA, che dispone, a sua volta, di una particolare capacità industriale nell'attività di raccolta rifiuti, in modo da realizzare una gestione integrata dell'intero ciclo di vita dei rifiuti di competenza degli enti territoriali cui le società stesse fanno capo, risulta conforme alle disposizioni del TUSP descritte al precedente paragrafo 2.1, atteso che:

- BEA Gestioni SpA è un organismo societario conforme alla tipologia ammessa dall'art. 3 TUSP essendo costituita in forma di società per azioni, il cui statuto prevede un revisore legale diverso dal Collegio Sindacale, nel rispetto e ai sensi del secondo comma della predetta disposizione;
- la partecipazione in BEA Gestioni SpA è funzionale allo svolgimento di attività di produzione di servizi pubblici strettamente connessi al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune, ed in particolare per la produzione di servizi di interesse generale, conformemente alle previsioni di cui all'art. 4, comma 2, lett. a) TUSP, stante la qualificabilità del servizio integrato di gestione dei rifiuti e del servizio di teleriscaldamento quali servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- BEA Gestioni SpA, in quanto società trasformata *in house* in esito all'operazione societaria sopra descritta, ha come oggetto sociale esclusivo lo svolgimento dei predetti servizi pubblici locali di rilevanza economica ed opera prevalentemente (in via diretta ed indiretta) con gli Enti locali Soci (cfr. successivo paragrafo 4.3);
- nel caso di specie risultano integrati i presupposti necessari per configurare il controllo analogo congiunto, alla luce di quanto illustrato nel precedente paragrafo 3.4;
- nel caso di specie risultano rispettate le ulteriori disposizioni del TUSP, tenuto conto anche del regime di specialità che caratterizza le società *in house*.

L'erogazione dei servizi pubblici indicati secondo il modello organizzativo sopra descritto risulta quindi conforme ai moduli gestionali *in house providing c.d.* di tipo verticale e orizzontale previsti dall'art. 5 del D. Lgs. n. 50/2016.

4.2 Conformità al regime comunitario in materia di aiuti di stato

Il corrispettivo per il servizio sopra indicato in favore BEA Gestioni SpA, non costituisce aiuto di stato, integrando la contropartita delle prestazioni che saranno

effettuate dalla Società per assolvere obblighi di servizio pubblico, conformi ai presupposti indicati dalla Sentenza Altmark (cit.), in quanto:

- BEA Gestioni SpA, sarà effettivamente incaricata degli obblighi di servizio pubblico che sono definiti in modo chiaro (cfr. successivo paragrafo 5);
- la compensazione dei servizi resi è determinata sulla base di parametri previamente definiti in modo obiettivo e trasparente. Sono parimenti predeterminati, in modo trasparente ed obiettivo, i criteri per l'eventuale modifica della compensazione;
- la compensazione dei servizi resi non eccede quanto necessario per coprire interamente i costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti nonché di un margine di utile ragionevole;
- il livello della necessaria compensazione dei servizi è determinato sulla base di un'analisi dei costi che un'impresa media, gestita in modo efficiente avrebbe dovuto sopportare per adempiere tali obblighi, tenendo conto dei relativi introiti nonché di un margine di utile ragionevole per l'adempimento di detti obblighi, nel rispetto delle normative e delle delibere ARERA applicabili.

4.3 Sussistenza dei requisiti che legittimano l'affidamento diretto secondo la formula dell'*in house providing*

L'ipotesi di affidamento del servizio oggetto della presente delibera in capo a BEA Gestioni SpA risulta compatibile con la vigente normativa in materia di affidamento *in house* descritta al precedente paragrafo 2.3, posto che:

- è soddisfatto il requisito riguardante l'oggetto sociale, in quanto, come già illustrato, l'art. 3 dello Statuto societario indica, quale oggetto sociale esclusivo, le attività di gestione dei servizi pubblici rientranti tra le attività previste dall'art. 4, comma 2, TUSP;
- è soddisfatto il requisito soggettivo della totale partecipazione pubblica, in considerazione delle disposizioni statutarie, che garantiscono che il capitale sociale sia in ogni tempo in proprietà totalitaria di enti pubblici e/o società a totale capitale pubblico;
- è soddisfatto il requisito strutturale del controllo analogo, stante la possibilità di BEA SpA, e per essa dei propri Enti locali soci di esercitare in modo congiunto su BEA Gestioni SpA un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi in virtù della previsione di poteri di controllo, di ingerenza e di condizionamento superiori a quelli tipici del diritto societario, istituendosi in particolare un Comitato per il controllo analogo oltre ad altri strumenti che garantiscono agli Enti locali l'esercizio dei predetti poteri di controllo, come già illustrato nel precedente paragrafo 3.4;
- è soddisfatto il requisito oggettivo dell'attività prevalente, stabilito a livello statutario dall'art. 4, ai sensi del quale la Società è tenuta a realizzare e gestire i servizi e le attività di cui al proprio oggetto sociale per conto degli enti locali soci in misura superiore all'80% del fatturato annuo. La produzione ulteriore

rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

5. CONFIGURAZIONE ANALITICA DEL SERVIZIO IN AFFIDAMENTO. OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E DI SERVIZIO UNIVERSALE.

Gli obblighi di servizio pubblico e gli standard quanti-qualitativi del servizio sono disciplinati da appositi documenti negoziali composti, in particolare:

- 3.5.1 dallo schema di Contratto di Servizio per la regolamentazione dell'affidamento *in house* del servizio di teleriscaldamento;
- 3.5.2 dalla Carta dei Servizi.


6. ANALISI DI CONVENIENZA TECNICO-ECONOMICA

6.1 Analisi di convenienza tecnico economica del servizio di teleriscaldamento

Per quanto attiene il servizio di teleriscaldamento non sono disponibili rilevazioni ufficiali dei prezzi praticati dai vari gestori.

Tuttavia, in applicazione della Delibera ARERA n. 313/2019, i gestori sono obbligati a pubblicare sul loro sito le tariffe praticate al pubblico.

Non tutti i gestori adempiono a questo obbligo; in ogni caso, una ricognizione sui siti dei principali operatori economici che effettuano questo servizio ha permesso di raccogliere una quantità di dati sufficiente ad impostare la comparazione che si ritrova nell'allegato grafico (tariffa monomia – utenze domestiche):



I prezzi sopra riportati sono espressi in Euro per Megawattora di energia venduta al cliente e fanno riferimento ad utenze di tipo domestico.

Il confronto è stato eseguito nei confronti di 11 operatori, alcuni di grandi dimensioni che gestiscono reti altrettanto grandi (HERA, Iren, A2A), altri più piccoli che gestiscono reti di dimensione paragonabile a quella di BEA Gestioni (ASM Bressanone, Alto Garda Servizi, ACSM AGAM).

Inoltre, si sono confrontate sia reti alimentate a metano, che reti alimentate da un termovalorizzatore.

Si osserva una forchetta di prezzi che va dai 109,19 €/MWh praticati dall'Azienda Servizi Municipali a Bressanone ai 75,06 €/MWh praticati da ACSM AGAM a Monza (dati ottobre 2019).

I prezzi praticati da BEA Gestioni sono inferiori a tutti i prezzi che è stato possibile rilevare dai siti internet dei vari gestori; i prezzi di BEA Gestioni sono stati del 35% inferiori ai prezzi praticati a Bressanone da ASM e del 6% inferiori a quelli praticati a Monza da A2A (prezzo più basso rilevato). A ciò si aggiunga il fatto che BEA Gestioni, unica tra i suoi concorrenti, mantiene la proprietà delle sottostazioni di scambio e quindi se ne accolla i relativi costi di manutenzione.

6.2 Valutazione delle alternative disponibili

Il teleriscaldamento si configura come un monopolio naturale, in quanto, analogamente al servizio idrico, le reti di teleriscaldamento non sono duplicabili a costi socialmente sostenibili. In più, ad aumentarne la peculiarità, in questo caso si tratta di una rete di teleriscaldamento alimentata a fonti rinnovabili ai sensi D. Lgs 28/2011.

La valutazione delle alternative disponibili riguarda quindi il mantenimento del servizio così com'è, ovvero la riconversione degli impianti con centrali di produzione locale tradizionali, gestite direttamente dal Comune o affidate a soggetti terzi.

Questa alternativa non è percorribile, per due ordini di motivazioni:

- ambientali, in quanto il ritorno a centrali di produzione dell'energia termica alimentate a metano localizzate presso le utenze significherebbe ritornare al consumo di fonti fossili. Si ricorda qui che circa il 40-45% delle emissioni in atmosfera è generato dal riscaldamento urbano;
- economiche, in quanto l'attuale prezzo di fornitura è più basso dei prezzi di fornitura alternativi, ai quali andrebbero sommati i costi di investimento per la realizzazione di nuovi impianti e i costi per la loro gestione.

Qualora di volesse optare per la realizzazione di impianti di riscaldamento alimentati ad altre fonti rinnovabili (es. solare, eolico etc.), forse si supererebbe la prima criticità, di certo non la seconda.

7. CONCLUSIONI

In conclusione, in base all'analisi effettuata i cui esiti sono riportati nei precedenti paragrafi si perviene alle seguenti conclusioni:

- l'operazione di riorganizzazione societaria sopra delineata della società BEA Gestioni SpA, trasformata *in house* in esito all'operazione societaria sopra descritta e condivisa dal Comune, finalizzata a condividere il *know-how* nel settore del recupero e dello smaltimento dei rifiuti di BEA Gestioni SpA con un'altra società *in-house*, Servizi Comunali Milano Monza e Brianza SpA, controllata da Servizi Comunali SpA, che dispone, a sua volta, di una particolare capacità industriale nell'attività di raccolta rifiuti, in modo da realizzare una gestione integrata dell'intero ciclo di vita dei rifiuti di competenza degli enti territoriali cui le società stesse fanno capo, risulta conforme alle disposizioni normative portate dal TUSP, dalle norme europee in materia di aiuti di stato, dalle norme in materia di *in house providing* di cui al D.Lgs. 50/2016;
- l'affidamento del servizio tramite il modello *in house providing* risponde ad obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche, valutati secondo i parametri primari stabiliti a livello comunitario, nazionale e regionale per la gestione del teleriscaldamento, non diversamente conseguibili attraverso un affidamento del servizio tramite gara;
- il costo del servizio di teleriscaldamento che il Comune intende qui affidare è il più basso per unità di energia termica fornita tra quelli che è stato possibile rilevare, anche in Provincia di Monza e Brianza, ed è comprensivo di tutti i costi di gestione e manutenzione delle centrali di scambio installate presso le utenze. Oltre a ciò, il sistema si qualifica come alimentato a fonti rinnovabili, costituendo un vantaggio di natura ambientale rispetto ai sistemi alimentati a fonti fossili (che siano gasolio o metano);
- la valutazione delle alternative disponibili ha portato a concludere che la scelta operata è la migliore tra le scelte tecnicamente possibili a costi sostenibili;
- l'affidamento del servizio a BEA Gestioni SpA avverrà sulla base di specifici Contratti di Servizio, recanti la specificazione degli obblighi assunti di servizio pubblico e universale, nel rispetto dei Criteri Minimi Ambientali e Carta dei Servizi.